

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 24 maggio 2016

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie pag. 1

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 2016, n. 8.

Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dotazione organica degli enti

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtù del combinato disposto dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applica-

zione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicità per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unità di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.

Art. 2.

Lavori in economia nel settore forestale

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e di quelli dell'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 3.

Assegnazione ad altre amministrazioni dei testimoni di giustizia

1. All'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assun-

idee imprenditoriali e di innovazione sociale nelle aree siciliane a più elevato fabbisogno e/o dove ne risultino sprovviste.

2. Per la realizzazione e direzione delle attività di cui al comma 1, l'Assessorato regionale delle attività produttive affida ad una delle società regionali in *house* e prioritariamente a Sviluppo Italia Sicilia, previa convenzione/contratto:

- a) l'istruttoria delle domande di accreditamento dei servizi di affiancamento e consulenza alle imprese;
- b) l'istruttoria delle domande inviate per i percorsi di *start up* e *restart*;
- c) l'istruttoria delle domande inviate per la costituzione di acceleratori e laboratori territoriali;
- d) la valutazione delle domande relative alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1.

3. La società regionale in *house*, per conto dell'Assessorato regionale delle attività produttive, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, predispone un bando a sportello. L'Assessorato regionale delle attività produttive, in attuazione del bando, eroga le agevolazioni finanziarie di seguito indicate:

a) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese *start up*, in conformità all'ordinamento comunitario;

b) contributi, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento finanziario a favore delle imprese, costituite da non più di 36 mesi, impegnate nei progetti di *restart*;

c) incentivi, contributi, sovvenzioni, di cui una parte a fondo perduto e l'altra con fondo di rotazione, e ogni altra forma di intervento in favore della nascita di acceleratori dello sviluppo locale e laboratori territoriali che forniscano assistenza e collaborazione alle imprese nel territorio siciliano;

d) contributi e ogni altra forma di intervento finanziario a favore degli aspiranti imprenditori e delle imprese beneficiarie per la fruizione di servizi accreditati di affiancamento alle imprese, di tipo logistico e tecnico, localizzate sul territorio siciliano;

e) incentivi, contributi, sovvenzioni alle imprese che assumono ricercatori, dottori di ricerca o figure professionali altamente qualificate (master universitari di II livello, esperienze di ricerca di almeno un anno).

4. La società regionale in *house* conclude l'istruttoria delle domande di agevolazioni di cui al comma 3 entro 45 giorni dalla presentazione. L'Assessorato regionale delle attività produttive eroga le agevolazioni finanziarie entro i successivi 45 giorni.

5. La società regionale in *house* per conto della Regione attua le presenti disposizioni, nel rispetto degli obiettivi di cui al comma 1, mediante le azioni realizzate con gli strumenti di cui al presente articolo, stipulando specifici accordi con enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università e poli di ricerca e di innovazione, associazioni di ricercatori universitari e giovani imprenditori, distretti produttivi, agenzie di sviluppo locale ed istituzioni bancarie nonché con gli organismi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Le PMI, anche tramite i soggetti finanziatori, sono obbligate a fornire alla società regionale in *house* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relati-

va a qualsiasi altro aiuto "*de minimis*" ricevuto sotto forma di garanzia e all'importo del contributo concesso.

7. Le garanzie ed i contributi, nell'ambito del "*de minimis*", sono cumulabili, sul medesimo investimento, con le altre agevolazioni previste dal presente articolo.

8. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 3, i seguenti soggetti:

a) aspiranti imprenditori che completino l'iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione di una delle *start up* entro trenta giorni dall'approvazione del finanziamento dei progetti presentati;

b) *start up* innovative iscritte all'apposita sezione speciale del registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione, ai sensi dell'articolo 25 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) PMI iscritte al registro delle imprese presso una delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Regione da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda;

d) PMI innovative, come definite all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazione dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

e) *spin off* aziendali;

f) *spin off* della ricerca pubblica (universitari ed accademici).

9. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera c) del comma 3 anche persone fisiche e liberi professionisti in forma singola o associata.

10. L'Assessorato regionale delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante decreto, i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni per i beneficiari del finanziamento per le *start up* e *restart* e i criteri di valutazione dei progetti.

11. Gli interventi finanziari a favore delle imprese *start up* e *restart* di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono erogati, ciascuno, in misura non inferiore ad euro 50.000 e non superiore ad euro 1.000.000.

12. In favore degli acceleratori di sviluppo locale è erogata, complessivamente, la somma di euro 4.000.000 nel triennio 2016-2018.

13. Gli oneri finanziari di cui al presente articolo trovano rispondenza nell'ambito delle risorse a valere sul PO FESR, Strategia regionale dell'innovazione per la specializzazione intelligente S3, obiettivo tematico 1 e parzialmente obiettivo tematico 3, specificatamente finalizzate ad interventi inerenti le politiche di ricerca ed innovazione per euro 10.000.000.

14. La società regionale in *house* trasmette annualmente all'Assessorato regionale delle attività produttive una relazione sulla gestione delle risorse trasferite e sulle attività realizzate, da pubblicarsi nel sito istituzionale dell'Assessorato.

Art. 9.

Associazioni di volontariato di talassemici

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20, le parole "Lega italiana per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia della Regione siciliana" sono sostituite dalle parole "Federazione associazioni siciliane di talassemia, emoglobinopatie e drepanocitosi - Sicilia Onlus (FASTED - Sicilia Onlus)".